

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA SEZIONE DISCIPLINARE

del Consiglio Superiore della Magistratura

composta dai Signori:

Avv. Giancarlo	DE CAROLIS	-Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura PRESIDENTE
Avv.prof. Alfredo	GALASSO	-Componente eletto dal Parlamento COMPONENTE
Dott. Arnaldo	VALENTE	-Magistrato di corte di cassazione dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori COMPONENTE
Dott. Vittorio	MELE	-Magistrato di corte di cassazione COMPONENTE
Avv.prof. Francesco	GUIZZI	-Componente eletto dal Parlamento COMPONENTE
Dott. Vladimiro	ZAGREBELSKY	-Magistrato di corte di appello COMPONENTE
Dott. Vincenzo	MARICONDA	-Magistrato di tribunale COMPONENTE
Dott. Francesco	IPPOLITO	-Magistrato di tribunale COMPONENTE
Dott. Vincenzo	ODDONE	-Magistrato di corte di cassazione COMPONENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero, delegato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte, dott. Raffaello CANTAGALLI e con l'assistenza del segretario magistrato di corte di appello, dott. Eduardo V. SCARDACCIONE, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei procedimenti disciplinari riuniti nn.ri 3/80, 31/81 e 54/81 del registro generale a carico del

dott. Antonio ALIBRANDI,

presidente di sezione del Tribunale di Roma.

i n c o l p a t o

5

I.- della infrazione disciplinare di cui all'art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511:

1) per avere mancato ai suoi doveri inerenti alla sua qualità interferendo nella istruttoria penale condotta da un magistrato della Procura della Repubblica di Roma e tentando di indurre l'ufficiale di Polizia Giudiziaria che procedeva a perquisizione della sede del "Fronte della Gioventù" in Via Sommacampagna di Roma a trasgredire ai suoi doveri.

Fatti accaduti in Roma, il 16 giugno 1977

2) per avere affermato che il dott. Marrone era appartenente all'organizzazione del "Soccorso Rosso" ed era amico e frequentatore degli ambienti dell'ultra-sinistra notoriamente operanti la guerriglia urbana, in occasione dell'episodio già indicato nel precedente capo di incolpazione.

Fatto accaduto in Roma, il 16 giugno 1977.

II.- di aver tenuto in ufficio e fuori una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione dovuta ad un magistrato, compromettendo altresì il prestigio dell'Ordine giudiziario (art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511).

In particolare:

a) Nel dicembre del 1977, nel corso di un processo a carico di 27 persone accusate di ricostituzione del partito fascista che si stava celebrando presso la IX^a Sezione del Tribunale di Roma, avvicinava più volte il pubblico ministero d'udienza dott. Mario Amato cercando di influenzare con varie argomentazioni la valutazione

degli atti processuali e sostenendo fra l'altro che l'ac
cusa era tutta una montatura opera del magistrato che a
veva istruito il procedimento. 6

b) Nello stesso periodo di tempo di cui al capo pre
cedente e comunque tra gli ultimi mesi del 1977 ed i pri
mi del 1978, parlando in più riprese con il collega dott.
Paolo CEMMI e facendo riferimento ad iniziative proces-
suali del dott. Mario Amato nel procedimento di cui so-
pra, indirizzava a quest'ultimo espressioni di vendetta
e di minaccia.

c) In epoca non precisata ma successiva all'episodio
sub a), incontrava per le scale del Tribunale di Roma il
dott. Amato, al cui saluto non rispondeva nè la prima nè
la seconda volta. Avendogli quindi il collega garbatamen-
te chiesto "Ci dobbiamo salutare oppure no?", si allonta-
nava profferendo a voce alta alcune frasi fra le quali
"Bisogna avere la coscienza pulita" e, dopo avere "grida-
to qualcosa" che riguardava le accuse rivolte al dott.
Franco Marrone in sede parlamentare, aggiungeva "Anche
tu sei di Magistratura Democratica", richiamando l'atten
zione di molte persone.

d) Il 12 marzo 1980, in un ascensore del predetto
Tribunale, presenti altre persone, fissava ostentatamen-
te negli occhi il dott. Amato il quale gli faceva nota-
re la scorrettezza di tale comportamento. Al che, così
replicava "... Non ti si può guardare? Vuol dire che hai
la coda di paglia!".

e) Il 21 aprile 1980, in Roma, invitato da un mare-
sciallo e da un agente di pubblica sicurezza a ricevere
il decreto di citazione di testimonio 5586/80 A emesso
dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Roma dott. Pietro Giordano nei riguardi del

figlio Alessandro Alibrandi, faceva presente con tono concitato che si trattava di un atto illegittimo e si rifiutava di firmarlo per ricevuta; telefonava ad un legale affermando che il giudice che aveva emesso il decreto apparteneva a Magistratura Democratica; avvertiva i verbalizzanti che avrebbe telefonato al Questore ed al Procuratore Capo della Repubblica, precisava che l'attuazione di quel servizio era sbagliata e li invitava ad occuparsi di altre cose; concludeva poi prospettando iniziative giudiziarie nei riguardi di tutti coloro che stavano perseguitando il figlio predetto.

III.- della violazione dell'art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per avere tenuto una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione dovuta ad un magistrato, compromettendo altresì il prestigio dell'Ordine giudiziario, in quanto, nei giorni successivi alla uccisione del collega Alessandrini, vedendo il collega dottor Mario AMATO, in compagnia di altro magistrato, diceva ad alta voce alludendo ad essi che "quelli erano i Giudici della Repubblica e facevano bene i terroristi ad ammazzarli".

Svolgimento del processo

Il 28 giugno 1977 il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma dott. Franco Marrone denunciava al Capo del suo ufficio che, nel corso di una perquisizione da lui ordinata presso la sede del Fronte della Gioventù in via Sommacampagna, gli agenti operanti erano stati avvertiti dal dott. Antonio Alibrandi,

giudice istruttore presso lo stesso Tribunale, chiamato a telefono da uno dei legali presenti all'atto di polizia, che non avrebbero dovuto consegnare il materiale sequestrato ad esso giudice Marrone contro il quale l'indomani sarebbe stata presentata denuncia per appartenenza alle Brigate Rosse. Ravvisando nel fatto gli estremi del reato di calunnia nei suoi confronti ed altri illeciti evidenziabili nell'illegittimo intervento, chiedeva la punizione dell'Alibrandi.

Il 15 giugno l'Alibrandi inviava al Procuratore della Repubblica un esposto nel quale segnalava la condotta, a suo dire repressibile, del Marrone, il quale frequentava ambienti dell'ultrasinistra operanti la guerriglia urbana, partecipava a comizi in difesa di persone arrestate in episodi consimili, si era reso autore della prefazione ad un libretto dal titolo "Manuale di autodifesa legale del militante", edito da "Soccorso Rosso", nel quale si fornivano chiarimenti agli arrestati per apprestare una difesa più o meno tecnica in occasioni di contatti con la Polizia e con la Magistratura.

Per tali fatti veniva iniziato procedimento penale a carico dell'Alibrandi per i reati di cui agli artt. 368 e 595 C.P. e del Marrone per il reato di cui all'art. 326. Il procedimento, rimesso al Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 60 C.P.P., si concludeva con il proscioglimento istruttorio per entrambi, in ordine al reato di diffamazione per mancanza di querela e in ordine agli altri reati perchè il fatto non sussiste.

Il Procuratore Generale peraltro iniziava azione disciplinare contro entrambi attribuendo all'Alibrandi gli addebiti di cui ai n.ri 1 e 2 sub I.

di P.S.

Il 21 aprile 1980 le guardie/Morucci e Morelli presentavano una relazione di servizio nella quale narravano che, essendosi recati al domicilio dell'Alibrandi per notificare, per ordine del Sostituto Procuratore dott. Pietro Giordano, una citazione a comparire come testimone al figlio del dott. Alibrandi, Alessandro, erano stati aspramente ripresi dal magistrato che aveva loro contestato non essere di competenza della polizia notificare atti giudiziari. Nell'occasione l'Alibrandi, dopo avere parlato di persecuzioni a carico del figlio e dell'appartenenza alla corrente di Magistratura Democratica del sostituto che aveva emesso l'ordine di citazione, aveva telefonato ad un avvocato ed aveva poi avvertito gli stessi agenti operanti che del fatto avrebbe interessato il Procuratore della Repubblica ed il Questore e aveva segnato su un foglio i loro nomi, leggendoli dai tesserini di riconoscimento, dei quali aveva preteso la esibizione. Aveva infine ipotizzato iniziative giudiziarie nei confronti dei persecutori del figlio e si era rifiutato di firmare la citazione, come gli era stato richiesto.

Il Procuratore Generale, ricevendosi la notizia, ad iniziativa del Procuratore della Repubblica, che teneva a chiarire di essere stato sollecitato in tal senso dal dott. Giordano, scriveva al Presidente della Corte di Appello, esprimendo l'avviso di far spostare il dott. Alibrandi dall'ufficio istruzione, ma il Presidente del Tribunale riteneva tali fatti inidonei ad un mutamento tabellare perchè determinati dallo stato d'animo del coinvolgimento del figlio in una procedura penale, sia pure solo come testimone.

Intanto, in due sedute presso la 1^a Commissione di questo Consiglio Superiore, aventi ad oggetto un certo disagio verificatosi negli uffici della Procura della Repubblica, veniva tra gli altri inteso il dott. Mario Amato, sostituto procuratore, il quale narrava di trattamenti di favore avuti da parte di magistrati e funzionari di polizia dal figlio dell'Alibrandi, implicato in varie procedure allarmanti nonché della emissione di un ordine di cattura contro di lui per l'omicidio di un agente, che egli aveva emesso e poi non fatto eseguire, lasciando che esso fosse firmato da altro sostituto, d'accordo con il Capo dell'Ufficio dott. De Matteo. 10

In data 7 ottobre 1980, essendo stato assassinato nel giugno precedente il dott. Amato, la vedova signora Giuliana Mesa faceva pervenire al Consiglio Superiore, oltre che agli inquirenti romani, copia di una bozza di esposto, trovata tra le carte del dott. Amato e diretta al Consiglio Superiore, al Procuratore Generale e al Procuratore della Repubblica; nonché essa il dott. Amato esponeva di essere vittima di un comportamento provocatorio da parte del dott. Alibrandi da quando, essendo egli P.M. nel processo contro 27 persone accusate di ricostituzione del partito fascista presso la IX^a Sezione del Tribunale di Roma, aveva più volte respinto le sollecitazioni dell'Alibrandi tendenti ad indurlo ad un atteggiamento di favore verso gli imputati e ancor più dopo che erano state a lui affidate le indagini a carico dei Nuclei Armati Rivoluzionari, narrando gli episodi ampiamente descritti nei capi di incolpazione.

Di tutti questi atti veniva informato il Procuratore Generale, nella qualità di titolare dell'azione disciplinare, il quale disponeva per l'apertura di un secondo procedimento.

Un terzo procedimento disciplinare veniva infine ini ¹¹
ziato contro l'Alibrandi sulla base di dichiarazioni re
se dai colleghi del dott. Amato, ascoltati nel preceden
te procedimento e soprattutto di quanto affermato dal
dott. Cemmi, il quale raccontava dell'episodio di cui
al procedimento n. 54/81, ultimo contestato.

Istruiti con il rito sommario, i tre procedimenti
venivano riuniti all'udienza odierna, dopo molti rinvii,
su espresso accordo delle parti.

L'Alibrandi si difendeva, come aveva già fatto par
zialmente in istruttoria, respingendo gli addebiti, con
testando che vi fosse alcunchè di anomalo nei suoi com
portamenti relativi ad interventi presso la polizia, sia
in occasione della perquisizione alla sede del Fronte
della Gioventù, sia in occasione della notifica della
citazione al figlio. Quanto ai suoi rapporti con il dott.
Amato, precisava che non avrebbe avuto alcuna ragione
di rancore giacchè la condotta processuale di costui era
stata corretta e, tutto sommato, favorevole agli imputati,
dei quali aveva ordinato la scarcerazione in gran nume
ro. Quanto agli incontri in ascensore del Tribunale e
fuori, chiariva che era stato l'Amato a rivolgersi a
lui in tono poco cortese, tanto che aveva divisato di
denunziarlo al Procuratore della Repubblica, trattenuto
soltando dall'apparenza stanca che il dott. Amato aveva
e ascrivendoli quindi solo al suo affaticamento. Negava
infine di avere pronunciato la frase al bar attribuita
gli dal dott. Gennaro, dicendo di avere detto cosa diver
sa e cioè di avere espresso l'opinione che i giudici i
scritti alla corrente di Magistratura Democratica non
erano mai oggetto di attentati, così come negava di es
sersi espresso in tono direttamente o indirettamente mi

naccioso parlando dell'Amato con chiacchessia. Precisava che la sua opinione sul dott. Amato era stata favorevole fino al giorno in cui questi aveva fatto arrestare una persona portata nel suo studio da un avvocato. 12

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente operare una corretta ricostruzione dei fatti con indicazione delle prove che sono emerse in relazione ai singoli episodi, cominciando con quelli che sono ascritti all'Alibrandi come ipotesi di turbamento e interferenza nell'attività della polizia.

Che l'Alibrandi si sia indebitamente ingerito nella attività di perquisizione che la polizia andava svolgendo nella sede del Fronte della Gioventù è indubitabile ed interessa poco stabilire se il suo intervento sia stato autonomo o provocato dalla telefonata dell'avv. Andriani. E' rimasto infatti acclarato che egli pretese, a telefono, di parlare con il funzionario che operava, invitandolo, per le ragioni che sono espresse nei capi di incolpazione, a consegnare tutto il materiale sequestrato non al sostituto che aveva ordinato la perquisizione e che era quindi il titolare delle indagini, ma al suo diretto superiore. Ed è irrilevante che gli agenti operanti, chiamati come testimoni, qualificchino l'intervento del dott. Alibrandi come diretto a "suggerire" una diversa esplicazione del mandato, perchè anche il suo suggerimento a deviare dalla correttezza dei rapporti processuali instauratisi tra il magistrato e la polizia è fatto di per sè censurabile. Ma è evidente che nel caso si trattò di qualcosa di più di un suggerimento, se è vero che, mentre nella relazione a folio 13 il dott. Fabbri mostra di avere

13

sdegnosamente risposto che ne avrebbe riferito solo al magistrato "mandante", in effetti poi consegnò ogni cosa al Procuratore della Repubblica dott. De Matteo, mostrando in tal modo nei fatti che l'avvertimento era andato a segno. Va aggiunto che in tale occasione il dott. Alibrandi avrebbe allegato l'intenzione di presentare denuncia contro il dott. Marrone, ma tale fatto, anche se di per sé non encomiabile, costituiva l'argomento per realizzare la sua indebita interferenza e trova rispondenza in fatti effettivamente denunciati al Procuratore della Repubblica, con diretta assunzione di responsabilità da parte dello stesso denunziante. Egli non adoperò quindi argomenti pretestuosi, ma una circostanza, quella della denuncia, vera e reale, alla quale dette regolare corso, sicchè l'addebito contestatogli al secondo capo di incolpazione deve ritenersi insussistente.

Quanto all'episodio della notifica della citazione, è rimasto acclarato che l'Alibrandi ebbe ad assumere certamente un atteggiamento arrogante in relazione ad un episodio che non lo meritava, giacchè si trattava solo di una citazione come testimone, ma che tale arroganza ebbe a manifestarsi non proprio nei confronti degli agenti operanti, perchè egli si limitò (con un sapore certamente intimidatorio) a prenderne i nomi rivolgendo invece minacce di vaghe ritorsioni ed iniziative solo nei confronti di chi/realizzava una persecuzione nei confronti del figlio. Ma deve pure ricordarsi che, non molto tempo prima, il figlio era stato colpito da un ordine di cattura (quello, per intendersi, di cui parla Amato nelle sue dichiarazioni al Consiglio) certamente non fondato, anche se dettato da circostanze apprezzabili da parte dell'autorità inquirente. Sicchè la reazione può

essere inquadrata in una convinzione di dispiegamento di attività inquisitorie contro il figlio, ammissibili nella realtà di un genitore, ovviamente tollerante e ben disposto nei confronti del proprio figlio e portato a credere più alle giustificazioni di lui che all'operato dei suoi colleghi. E deve dirsi dei suoi colleghi e non delle forze di polizia, che anzi queste, come si apprende dalle dichiarazioni del dott. Amato, forse sfiduciate per l'esito benevolo di certi processi, avevano assunto un atteggiamento assai cauto e forse immeritato nei confronti del giovane. Per cui, anche se è tutt'altro che apprezzabile il comportamento dell'Alibrandi in quella circostanza, ritiene la Sezione Disciplinare, pur essendo provati i fatti a lui ascritti, che egli debba essere prosciolto da tale incolpazione sotto il profilo che essa non riveste i caratteri di illecito disciplinare.

Venendo poi agli episodi relativi al dott. Amato, ritiene innanzitutto questa Sezione che meriti il massimo della credibilità il memoriale da costui lasciato e sul cui ritrovamento le insinuazioni dell'Alibrandi non hanno trovato alcun fondamento. Ciò tanto più che, anche quando fosse stata provata una sollecitazione esterna (anche se dettata da fini politici), il che non è stato in alcun modo, i fatti ivi narrati, nella autenticità di chi vi rende testimonianza rimangono intangibili in tutta la loro semplicità di narrazione, che non appare ispirata né a sentimenti di odio, né a intenti accusatori, ma invece al desiderio di continuare a lavorare in pace, vedendo rispettata la propria attività professionale.

Al riguardo va innanzitutto rilevato che non è esatta l'opinione dell'Alibrandi secondo cui il memoriale

era stato scritto in marzo e non era stato presentato perchè l'Amato avrebbe avuto delle esitazioni, non per suaso della fondatezza delle sue convinzioni nei suoi confronti. Il memoriale infatti è senza data e deve essere stato scritto in epoca di molto successiva al 12 marzo, visto che dell'episodio di quel giorno l'Amato parla al passato remoto, sicchè ogni congettura al riguardo appare infondata, ben potendo essere stato scritto in qualunque giorno successivo fino a quello del suo assassinio, avvenuto nel giugno dello stesso anno. Senza contare che è del tutto gratuito pensare che la mancata presentazione sia dovuta a dubbi relativi alla fondatezza delle cose dette, potendo ogni altra ragione, magari quella di ricopiare il manoscritto, che tra l'altro risulta firmato, essere quella vera e definitiva.

Dal memoriale traspare un discorso pacato, serio, responsabile, che si segnala all'attenzione del lettore proprio per il senso di misura che lo accompagna. Vengono narrati alcuni episodi con precisa indicazione di luoghi e fatti, mentre altri, che pure dalle testimonianze rese risultano essere stati a conoscenza dell'estensore, non vengono neppure accennati, forse per essere veritiero al massimo e per non prestare soverchia attenzione a cose non direttamente percepite, che pure avevano il conforto di persone insospettabili.

Nel memoriale si parla dei frequenti tentativi dell'Alibrandi per indurlo a valutare come calunniosa l'accusa rivolta agli imputati del processo per ricostituzione del partito fascista, del comportamento scortese, freddo e poi intimidatorio dell'Alibrandi, delle sue accuse di parzialità dettate da ragioni politiche, degli episodi in ascensore (uno solo dei quali dedotto in contestazione). E si tratta di fatti che trovano riscontro nelle

15

16

parole dei testi Cemmi, Hinna Danesi, Gennaro o perchè li sentirono dalla viva voce dell'Amato, che anche a loro volle esprimere il disagio nel quale era venuto a trovarsi, o perchè furono ascoltatori di frasi di minacciosa irritazione da parte dell'Alibrandi, proprio in relazione con il comportamento dell'Amato in processi che interessavano l'incolpato. Tale atteggiamento si spiegò prima in occasione dell'allegazione di un fascicolo penale in cui era imputato il figlio di costui, poi in occasione dello sventurato affidamento dei processi di criminalità politica di destra al dott. Amato. Così concatenati, i fatti assumono una loro logica e una loro credibilità e poco rileva quale sia stato poi l'atteggiamento dello Amato stesso in quel primo processo per direttissima (se è vero che molti detenuti furono scarcerati) perchè l'intervento dell'Alibrandi avveniva quando il processo era in corso ed egli aveva motivo di pensare cosa diversa, convinto com'era della partigianeria dell'Amato; il quale invece, proprio dando al processo una svolta favorevole a gran parte degli imputati, dimostrò di non meritare nè sospetti, nè prevenzioni. Prevenzioni tanto più infondate perchè ricollegate ad un'errata collocazione associativa del dott. Amato, evidentemente peraltro insuscettibile di essere fonte di scorretto esercizio dell'attività professionale.

I fatti sono così rimasti provati, ma deve questa Sezione, pur riconoscendone la loro concatenazione, rilevare che non tutti sono di per sè idonei ad integrare illecito disciplinare. Così, mentre appare evidente l'illiceità dei comportamenti delineati ai capi a), b) e c), è legittimo dubitare che l'episodio narrato al capo d),

quello dell'ascensore per capire, possa costituire illecito disciplinare, potendosi esso ascrivere solo a sentimenti di ostilità, che, se sono riprovevoli sotto il profilo etico, non si può dire nemmeno la fiducia e la considerazione dovuta ad un magistrato o la compromissione del prestigio dell'Ordine. Ciò tanto più che la limitata cerchia di persone che potessero assistere all'episodio restringe in termini di modesta espansione il fatto e rende perplessi sulla possibilità di esatta comprensione dei motivi dell'atteggiamento tenuto.

Rimane infine l'episodio di cui all'ultimo processo, sul quale restano delle serie perplessità. Se è vero infatti che il dott. Gennaro ha ripetuto di avere ascoltato la frase incriminata compiutamente, è vero pure che né l'Amato (il quale, tra l'altro non ne parla nel suo memoriale), né l'avv. Pannain, che era con l'Alibrandi, la sentirono, sicché è possibile ritenere che la frase pronunciata potesse essere quella ammessa dall'Alibrandi, che all'altra assai somiglia. Ciò tanto più che il dott. Alessandrini, la cui uccisione sarebbe stata in ogni caso l'occasione per pronunciarla, era stato assassinato da terroristi dell'ultra sinistra, ben lontani dunque dalle convinzioni politiche dell'Alibrandi, quali i suoi gesti e il suo comportamento lasciano comprendere. E' legittimo quanto meno un dubbio, che non può indurre ad affermare la responsabilità dell'inculpato anche per questo capo. Che i fatti sin qui narrati e per i quali vi è convinzione di responsabilità rivestano il carattere di illecito disciplinare non può esservi dubbio.

L'interferenza in un processo in corso, effettuata con frequenti tentativi di persuasione, sia sul piano pro

cessuale che sostanziale, specie se operata da un magistra
to di notevole anzianità ed esperienza, è idonea ad arreca
re quel turbamento della funzione giudiziaria, in qualun-
que momento del processo venga espletata, e ad ingenerare
dubbi sul corretto svolgimento della funzione da parte dei
giudici nei cui confronti essa è diretta, in ispecie quando
di tale presunta scorrettezza siano informate terze persone
chiamate istituzionalmente a collaborare con la magistratu
ra.

Gli episodi che hanno avuto a parte offesa il dott.
Amato non sono altro che la prosecuzione di tale interfe-
renza, sia in relazione ad un processo in cui questi esple-
tava funzioni di P.M., sia in relazione generica con altri
processi che l'Alibrandi ben sapeva essere dall'Amato istrui
ti. Il comportamento intimidatorio trascende così il rappor-
to personale, per assumere quello di una aggressione all'e-
spletamento della pubblica funzione. Nè è pensabile che, del-
le parole minacciose da lui pronunciate, l'inculpato non
immaginasse che qualcosa sarebbe pure finita all'orecchio
del dott. Amato, nei cui confronti esse, insieme con il
comportamento di diretta intimidazione, spiegarono pure
un qualche effetto, se è vero che provocarono il disagio
del quale è ampiamente traccia nel memoriale citato. Disa
gio che crea dei condizionamenti che devono essere estranei
all'opera del giudice e che, se sono il frutto dell'opera
di un magistrato, depongono per un comportamento che in-
genera sfiducia e scarsa considerazione nell'esercizio del
la funzione di cui deve invece godere il magistrato dentro
e fuori l'ufficio di appartenenza.

Comunque, essendo ridimensionata l'accusa iniziale,
cirscritta cioè la responsabilità a solo quattro degli
otto addebiti contestati, la Sezione Disciplinare, nell'ir

rogare la sanzione conseguente, ritiene di non poter tra-
scurare, che, se da un lato il dott. Amato è stato assas-
sinato per ragioni attinenti appunto all'esercizio della
sua professione in processi del genere di quelli che sono
stati la ragione dei comportamenti dell'incolpato, quest'ult-
timo ha subito una dolorosissima perdita, che non può non
pesare sul suo animo e sulla sua attuale condizione. Even-
ti entrambi assai tristi e sconvolgenti, sia pure per ra-
gioni ben diverse, ~~che fanno da scenario~~ in questo proces-
so, anche quando si voglia compiere un'opera di non facile
sterilizzazione dei fatti e della persona dell'incolpato.
Costui, proprio perchè ha affermato di essere assai sensi-
bile a quanto di confuso, di tragico, di doloroso, di tra-
volgente è avvenuto nel nostro Paese, avrebbe dovuto avere
per il dott. Amato, appartenente a quella schiera di giudi-
ci ai quali è capitato in sorte di occuparsi del terrori-
smo di qualsiasi specie, il massimo della considerazione
e del rispetto che tutti i cittadini, e i giudici in par-
ticolare, ad essi devono come esponenti della società ci-
vile che in essa si riconosce e che rifiuta la violenza.

Pena equa, in considerazione di tutto ciò, appare
quella della censura. Ma ritiene il Collegio di dover in-
fliggere altresì il trasferimento di ufficio dell'incolpa-
to. I fatti provati in questo processo, anche quelli che
non abbiano dato luogo ad affermazioni di responsabilità
per ragioni che non riguardano la loro sussistenza, deno-
tano un atteggiamento irritato, sconveniente e intimidato-
rio per le pubbliche funzioni che non si concilia certo
con l'attività del magistrato, istituzionalmente deputato
a rispettare e far rispettare la legge. Il suo comportamen-
to nei confronti delle forze di polizia e dei magistrati
ha avuto risonanza nell'ambiente professionale in cui vive

infligge la sanzione disciplinare della censura con trasferimento di ufficio. Lo assolve da tutti gli altri capi di incolpazione.

21

Roma, 28 settembre 1982

IL PRESIDENTE

Giancarlo Belardi

I COMPONENTI

[Signature]

Alessandro Alessi

Nittorioppe

Francesco Gi

Uedindag

Vincenzo Mericore

Franco Melis

Vincenzo Boldan

IL SEGRETARIO

Giambattista

La sentenza che precede è stata comunicata:

- in data 28 ottobre 1982 al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione;
- in data 14 gennaio 1983 il dott. ALIBRANDI ha proposto ricorso alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

Roma, 7 novembre 1983

IL SEGRETARIO

Giambattista

22

La Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili -
con sentenza del 19 maggio 1983 depositata in cancelleria
il 28 ottobre 1983, ha accolto il sesto motivo del ricorso,
ha rigettato gli altri, ha cassato la sentenza impugnata in
ordine al motivo accolto ed ha rinviato la causa per nuovo
esame alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore
della Magistratura.

Roma, 7 novembre 1983

IL SEGRETARIO

Strabacini